

❑ Interrogazione n. 1896

presentata in data 18 dicembre 2014

a iniziativa del Consigliere Cardogna

“Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - ditta Fsita nel Comune di Fermignano (PU)”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- nel comune di Fermignano alla S.S. Metaurense n. 8 è insediata una ditta con un impianto di zincatura a caldo di manufatti in acciaio e recupero rifiuti non pericolosi (ceneri di zinco e rottami di zinco mediante processo fusorio attività R4 e messa in riserva R13);
- la società esercita l'attività di zincatura a caldo e recupero di ceneri e rottami di zinco in seguito all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Dirigente della posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 52/VAA-08 del 20/05/2010;
- durante l'iter istruttorio per il rilascio dell'AIA è stata valutata solo la nuova attività relativa alla zincatura a caldo non considerando l'attività esistente relativa al recupero di rifiuti non pericolosi quali ceneri e rottami di zinco, esercitata dalla Ditta in seguito a “Comunicazione di inizio attività” ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/1997 così come modificati dagli art. 214 – 216 del d.lgs. 152/06, alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- con il Decreto del Dirigente della posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 52/VAA-08 del 20/05/2010, la Regione Marche dietro richiesta di presentazione di garanzie fideiussorie, trasforma, di fatto, l'iscrizione al registro delle imprese della Provincia di Pesaro e Urbino (iscrizione n.57 del 29.06.1998) che effettuano attività di recupero di rifiuti secondo le procedure semplificate (art. 214 del D.Lgs. 152/06), in autorizzazione ordinaria all'esercizio di impianti di recupero secondo l'art. 208 del D.Lgs.152/06;
- la Ditta, di fatto, esercita l'attività di zincatura a caldo così come descritta al punto 5.5.1 dell'Allegato III del DM 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”, che pertanto, descrive le BAT per le attività di cui al punto 2.3c dell'allegato I D.Lgs. 59/05;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto n.52/VAA-08 del 20/05/2010) è stata rilasciata alla Ditta per l'attività IPPC n. 2.6 “Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc”;
- in sede VIA la Regione ha prescritto le cosiddette “compensazioni ambientali” facendo impegnare la ditta alla realizzazione di opere a favore dei cittadini di Fermignano con opzioni da concordare in sede di convenzione con il Comune;

Considerato che:

- il Comune di Fermignano ha rilevato difformità edilizie rispetto agli immobili in cui viene esercitata la nuova attività di zincatura a caldo, nonché la non conformità urbanista degli immobili ove viene esercitata l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- il Comune di Fermignano ha più volte fatto presente alla Regione Marche le incongruenze rilevate in merito allo scarico delle acque reflue, in quanto la Ditta ha sempre ritenuto e sostenuto di avvalersi per lo scarico esistente, relativo all'impianto di recupero, di una Autorizzazione rilasciata dall'ASPES MULTISERVIZI, (Società di gestione del servizio)

per lo scarico in pubblica fognatura, mentre il Comune non ha in gestione tale fognatura in quanto trattasi di canale privato;

- la Ditta confinante, che scarica nello stesso fosso, ha regolare autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n.52/VAA-08 del 20/05/2010 ri-comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni (come riportato nel Rapporto istruttorio del DDGR n. 52/VAA_08 del 20/05/2010):

	NUMERO AUTORIZZAZIONE	ENTE COMPETENTE	NORME DI RIFERIMENTO
	Data di emissione		
Aria	Determinazione 4084 del 15/12/2008	Provincia di Pesaro e Urbino Servizio urbanistica, territorio ambiente e agricoltura	(ex D.P.R. 203/88) D.lgs 152/06 e succ. modif
Acqua	Determinazione 1328 del 09/02/2005	Aspes Spa	D.Lgs. 152/06 e succ. modif.
Rifiuti	Determinazione n. 57 del 29/06/1998	Provincia di Pesaro e Urbino Servizio urbanistica, territorio ambiente e agricoltura	Artt. 214-216, D.lgs 152/06 e succ. modif.

- la ditta ha ottenuto l'autorizzazione esplicita alle emissioni in atmosfera solo nel 2008, in seguito a segnalazione da parte del Comune di Fermignano, in quanto precedentemente, riteneva di potersi avvalere dell'autorizzazione ai sensi dell'ex articolo 12 del DPR 203/1988, pur avendo apportato modifiche agli impianti;
- la stessa Determinazione 4084 del 15/12/2008 non è priva di problematiche in quanto essa autorizza alle emissioni in atmosfera, l'attività di recupero rifiuti esistente, ai sensi degli articoli n. 269 e n. 281 del d.lgs. 152/2006 per un unico camino denominato E1AC relativo a due distinte fasi dell'attività di recupero ed in particolare all'impianto di separazione con mulino (che serve a macinare e separare le frazioni di ceneri di zinco recuperabili dalle polveri fini che vengono inviate ad altri impianti il loro recupero e/o smaltimento) e l'attività di fusione che consiste nel portare alla temperatura di fusione le ceneri di zinco e i rottami da recuperare;
- ad oggi, dopo circa 5 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nulla è stato fatto in merito alle compensazioni ambientali;
Ritenuto che:
 - la validità dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata secondo i dettami degli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006, normata dal D.M. 05 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 186/06, è subordinata alla conformità urbanistica;
 - essendo la *ratio* dell'Autorizzazione Integrata Ambientale quella di considerare contemporaneamente gli effetti dell'inquinamento nei diversi aspetti ambientali mediante una valutazione comparata e ponderata dei diversi fattori che possono incidere sulle matrici ambientali, di definire tutte le misure preventive per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso adottando le BAT (Best Available Techniques),

cioè delle “migliori tecniche disponibili” (non solo tecnologie), è di fondamentale importanza identificare le BAT che al meglio descrivono il processo nella sua interezza ed essenza, in quanto da esse derivano le tecnologie atte a preservare le matrici ambientali;

- il comma 7 dell’art. 270 del D.Lgs. 152/06 recita: “Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l’autorità competente può autorizzare il convogliamento delle emissioni di più nuovi impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale in uno o più punti di emissione comuni, anche appartenenti ad impianti anteriori al 2006 ed al 1988, purché le emissioni di tutti gli impianti o di tutti i macchinari fissi dotati di autonomia funzionale presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee;
- le misure di mitigazione sono definibili come “misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un progetto durante o dopo la sua realizzazione”, e che pertanto esse fanno parte integrante del progetto e vanno progettate contestualmente ad esso e contenute all’interno del SIA dove va indicato quale è lo scompenso ambientale indotto dall’opera, la sua entità, la tipologia e l’entità della misura di mitigazione e/o compensazione.

Per quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, nel far presente che copia di questa interrogazione verrà inviata al Comune di Fermignano, agli Enti presenti in Conferenza di servizi,

il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere quali intendimenti voglia assumere in merito:

- alla validità, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Ditta di cui sopra sulla base di una VIA che prescriveva la risoluzione da parte dell’Azienda della “Non Conformità Urbanistica”, e considerato che ad oggi, dopo 5 anni dal suo rilascio, tale non conformità permane;
- alla liceità della trasformazione, da parte dell’Autorità Competente (Regione) in sede di AIA per ampliamento di un’attività esistente, di un’iscrizione al registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti non pericolosi (secondo la procedura semplificata prevista dagli art. 114 e 116 del D.Lgs. 152/06) in un’autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 (procedura ordinaria) senza che in sede di istruttoria sia AIA che VIA, sia stata valutata l’attività di recupero esistente, ma richiedendo solo alla Ditta di presentare le garanzie fidejussorie in favore dell’Ente regionale;
- alla liceità di autorizzare il convogliamento di emissioni gassose con caratteristiche chimico-fisiche diverse, in quanto proveniente da attività completamente diverse di un ciclo produttivo (mulino separatore e impianto di fusione metallo) in un unico camino, ritenendo plausibile la spiegazione della Ditta che due camini separati comporterebbe la necessità di utilizzo di idrossido di calce per evitare l’intasamento del filtro a maniche, che invece non si verificherebbe convogliando le emissioni in un unico camino, senza che da parte dell’Ente Competente sia indagata una soluzione alternativa ambientalmente equivalente o migliorativa;
- alla possibilità che di due aziende che scaricano nello stesso fosso (acque superficiali) una abbia regolare autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia competente e una, invece, abbia l’autorizzazione a scaricare in pubblica fognatura, pur avendo il Comune Competente ribadito in sede di istruttoria AIA, che il fosso in questione non recapita in pubblica fognatura;
- alla liceità che l’Autorità Competente rilasci l’Autorizzazione Integrata Ambientale per un’attività IPPC difforme dal ciclo produttivo descritto dall’Azienda sia in sede di SIA (per il VIA) sia in sede di AIA;

- alla liceità da parte dell'Autorità competente (Regione) di rilasciare VIA e in seguito AIA con la prescrizione di realizzare generiche opere di compensazione ambientale, la cui definizione viene lasciata all'accordo tra l'Azienda e l'Amministrazione Comunale competente;
- alla liceità che l'Autorità Competente (Regione) mantenga la validità di tale Autorizzazione pur sapendo che dopo circa 5 anni dal suo rilascio, nulla è stato definito, né tanto meno fatto, dall'Azienda in termini di opere di compensazione.